

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2025, n. 192

L.R. n. 23/2007 “Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi e modalità di censimento di ulteriori forme di aggregazione” e ss.mm.ii. Composizione e attività del Nucleo Tecnico di Valutazione e Raccordo. Istituzione del registro regionale e definizione delle modalità di funzionamento della piattaforma informatica. Adozione dei modelli di Programma di Sviluppo e Relazione Annuale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l’Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione “Ricerca e Relazioni Internazionali”, concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico e Programmazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione ed Europei, di concerto con l’Assessore all’Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità Idraulica;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell’attestazione della regolarità amministrativa dell’attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell’art. 6, comma 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione dei Direttori di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni relative alla composizione e alle attività del Nucleo Tecnico di Valutazione e Raccordo, accluse alla presente proposta di deliberazione (Allegato A) e riguardanti le attività di valutazione e monitoraggio dei programmi di sviluppo dei distretti, supporto tecnico-operativo ai proponenti ed ai distretti riconosciuti, raccordo con le strutture regionali competenti, nonché le attività volte a favorire l’aggregazione tra proponenti e distretti riconosciuti ovvero la fusione di due o più distretti già riconosciuti;
2. di approvare i contenuti, le modalità di aggiornamento e tenuta del registro regionale dei distretti produttivi, le competenze relative alla tenuta del registro nonché le modalità di funzionamento della piattaforma informatica, acclusi alla presente proposta di deliberazione (Allegato B) e riguardante le procedure di riconoscimento dei distretti produttivi e il monitoraggio delle attività da questi espletate;
3. di adottare il modello di Programma di Sviluppo e le relative indicazioni di compilazione, acclusi alla presente proposta di deliberazione (rispettivamente Allegato C e Allegato D) e riguardanti il Programma

- di Sviluppo, sottoscritto dal soggetto referente, di durata complessiva almeno quinquennale, contenente la puntuale indicazione della progettualità strategica comune e i risultati attesi, suddivisi per singola annualità;
4. di adottare il modello di Relazione Annuale, accluso alla presente proposta di deliberazione (Allegato E) e riguardante la relazione annuale inoltrata annualmente dal soggetto referente, attraverso la piattaforma informatica, entro il 28 febbraio di ogni anno, contenente una relazione sullo stato di attuazione delle azioni, dei progetti e dei risultati intermedi indicati nel Programma di Sviluppo;
 5. di confermare la nomina dei componenti del Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV) così come disposto dalla DGR n. 1641 del 21/11/2022, nel rispetto della quale i medesimi componenti continuano ad esercitare le funzioni del Nucleo Tecnico di Valutazione e Raccordo (NTVR), fino a successiva nuova nomina, e che risulta così composto:
 - il Direttore pro tempore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale o suo delegato, in qualità di presidente del NTVR, per i procedimenti relativi ai distretti del cibo di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 228/2001 e ss.mm.ii.;
 - il Direttore pro tempore del Dipartimento Sviluppo Economico o suo delegato, in qualità di presidente del NTVR, per i procedimenti relativi ai restanti distretti e alle ulteriori forme di aggregazione tra soggetti pubblici e privati;
 - il Direttore pro tempore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio o suo delegato;
 - l'Autorità di Gestione del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 o suo delegato;
 - il Coordinatore Area Strategica 'Ricerca economica e informazione statistica' di Agenzia Regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l'Innovazione, in sostituzione del componente individuato dal Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi (SEPAC);
 - Il Presidente pro tempore del Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici o suo delegato;
 6. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e dei relativi allegati nel B.U.R.P. in versione integrale, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.R. n. 23/2007 “Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi e modalità di censimento di ulteriori forme di aggregazione” e ss.mm.ii. Composizione e attività del Nucleo Tecnico di Valutazione e Raccordo. Istituzione del registro regionale e definizione delle modalità di funzionamento della piattaforma informatica. Adozione dei modelli di Programma di Sviluppo e Relazione Annuale.

Visti:

- la L. n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. recante il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);
- il Regolamento (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l’Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- la DGR n. 1974 del 07/12/2020 avente ad oggetto: Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 477 del 15/04/2024 avente ad oggetto: “D.G.R. 28 Luglio 2021, n. 1289 - Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 - Modello MAIA 2.0 - Aggiornamento funzioni delle Sezioni di Dipartimento in attuazione della DGR 282/2024”;
- la DGR n. 685 del 26/04/2021 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico all’Avv. Gianna Elisa Berlingiero;
- la DGR n. 1289 del 28/07/2021 con la quale si è provveduto alla definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni;
- la DGR n. 1864 del 12/12/2022 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali alla Dott.ssa Silvia Visciano;
- la DGR n. 147 del 26/02/2024 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di Dirigente del Servizio Politiche di sostegno all’innovazione all’ing. Fabio Mastrapasqua;
- la Legge Regionale 15 Giugno 2023, n. 18 “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1466 del 15/09/2021 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere denominata “Agenda di Genere”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 302 del 07/03/2022 recante “Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 383 del 27/03/2023 recante ““D.G.R. n. 302/2022 concernente “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Presa d’atto del REPORT Valutazione di impatto di genere (VIG). Implementazione degli atti sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase sperimentale””;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1295 del 26/09/2024 recante “Valutazione di impatto di genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologici-operativi a avvio fase strutturale”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1098 del 24/06/2019 recante “L.R. n. 23/2007 - Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi – Nucleo Tecnico di Valutazione – Nomina componenti”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1641 del 21/11/2022 avente ad oggetto: “L.R. n. 23/2007 “Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi” - Nucleo tecnico di valutazione. Sostituzione componente”.

Premesso che:

- l’art. 1, comma 366, della Legge n. 266/2005 definisce i distretti produttivi quali “libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali”;
- la Legge Regionale n. 23/2007 e ss.mm.ii. disciplina la promozione e il riconoscimento dei distretti produttivi per sostenere e favorire le iniziative e i programmi di sviluppo su base territoriale, tesi a rafforzare la competitività, l’innovazione, l’internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione e la crescita delle imprese che operano in diversi settori, dall’agricoltura ai servizi alle imprese;
- l’art. 104 della Legge Regionale n. 42/2024 apporta modifiche alla Legge Regionale 3 agosto 2007 n. 23.

Dato atto che:

- il decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, e in particolare l’articolo 13, così come modificato dall’articolo 1, comma 499, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, ha istituito i Distretti del Cibo, al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari;
- il decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228 ha definito diverse tipologie di Distretto del Cibo, tra le quali, alla lettera h), ha definito i distretti biologici o biodistretti come i territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall’agricoltura;
- la legge del 9 marzo 2022, n. 23 recante “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico” e in particolare l’articolo 13 ha ulteriormente precisato la definizione di “Distretti biologici”, rimandando ad un Decreto ministeriale la disciplina dei requisiti e delle condizioni per la costituzione dei distretti biologici;

- il Decreto Ministeriale 28 dicembre 2022 n. 663273 ha definito i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici, ai sensi dell'art. 13 della legge 9 marzo 2022 n. 23;
- la Regione Puglia ha recepito il dettato normativo con la DGR n. 1214 dell'08/08/2023 recante "L.R. n. 23/2007 "Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi" - Linee guida per l'attuazione – Aggiornamento distretti biologici", definendo i parametri di sua competenza per il riconoscimento dei distretti biologici;
- i requisiti stabiliti al punto 2 "Soggetti partecipanti al distretto biologico (art. 4 DM)" e al punto 4 "Requisiti per il riconoscimento del distretto biologico (art. 6 DM)" della D.G.R n. 1214/2023 restano requisiti vincolanti per il riconoscimento dei distretti biologici;

Considerato che:

- l'art. 10, comma 3, della legge regionale 3 agosto 2007 n. 23, così come aggiornata dalla L.R. n. 42/2024, dispone che con deliberazione di Giunta regionale sono definite la composizione e le attività del nucleo tecnico di valutazione e raccordo;
- l'art. 3, comma 4, della legge regionale 3 agosto 2007 n. 23, così come aggiornata dalla L.R. n. 42/2024, stabilisce che con deliberazione di Giunta regionale sono definiti i contenuti, le modalità di aggiornamento, le competenze relative alla tenuta del registro, nonché le modalità di funzionamento della piattaforma informatica;

Si ritiene, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, che con l'adozione del presente atto si dia attuazione alle previsioni contenute nella legge regionale 3 agosto 2007 n. 23, così come aggiornata dalla L.R. n. 42/2024, al fine di favorire le modalità di promozione e riconoscimento dei distretti produttivi, dando corso alle politiche regionali in materia di rafforzamento delle reti di collaborazione e realizzazione dello scambio di competenze tra il mondo scientifico e le imprese, promuovendo lo sviluppo di interconnessioni tra catene del valore, garantendo migliori complementarità e sinergie nelle filiere produttive, incentivando la transizione ecologica e digitale, la sostenibilità economica, sociale e ambientale in tutti i settori produttivi regionali.

Inoltre, ai fini della semplificazione delle procedure di riconoscimento e monitoraggio dei distretti, si propone l'adozione da parte dei distretti del modello di Programma di Sviluppo, contenente la puntuale indicazione della progettualità strategica comune e i risultati attesi, suddivisi per singola annualità, e del modello di Relazione Annuale, contenente una relazione inoltrata annualmente sullo stato di attuazione delle azioni, dei progetti e dei risultati intermedi indicati nel Programma di Sviluppo.

Tali disposizioni sono in linea con gli obiettivi strategici della Regione Puglia e, in particolare, con la strategia di Specializzazione Intelligente Smart Puglia 2030, con il Piano Strategico della Pac (PSP), e il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023/2027 (CSR), nonché con il rinnovato interesse nei confronti della cluster policy a livello europeo. Il nuovo Programma Quadro Europeo per la Ricerca e l'Innovazione per il periodo 2021-2027, *Horizon Europe*, ad esempio, nel Pilastro 2 "*Global Challenges and European Industrial Competitiveness*" prevede specifiche azioni per definiti cluster, i quali, tramite missioni e partenariati, sono chiamati a sviluppare ed introdurre tecnologie e soluzioni innovative in tema di salute, cultura, creatività e società inclusiva, sicurezza civile, digitale, industria, spazio, clima, energia e mobilità, prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura ed ambiente.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013.

Esiti Valutazione di impatto di genere:

NEUTRO

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

Tutto ciò premesso, al fine di dare attuazione alle politiche a favore della promozione e del riconoscimento dei distretti e di ulteriori forme di aggregazione regionali, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997, si propone alla Giunta Regionale:

1. di **approvare** le disposizioni relative alla composizione e alle attività del Nucleo Tecnico di Valutazione e Raccordo, accluse alla presente proposta di deliberazione (Allegato A) e riguardanti le attività di valutazione e monitoraggio dei programmi di sviluppo dei distretti, supporto tecnico-operativo ai proponenti ed ai distretti riconosciuti, raccordo con le strutture regionali competenti, nonché le attività volte a favorire l'aggregazione tra proponenti e distretti riconosciuti ovvero la fusione di due o più distretti già riconosciuti;
2. di **approvare** i contenuti, le modalità di aggiornamento e tenuta del registro regionale dei distretti produttivi, le competenze relative alla tenuta del registro nonché le modalità di funzionamento della piattaforma informatica, acclusi alla presente proposta di deliberazione (Allegato B) e riguardante le procedure di riconoscimento dei distretti produttivi e il monitoraggio delle attività da questi espletate;
3. di **adottare** il modello di Programma di Sviluppo e le relative indicazioni di compilazione, acclusi alla presente proposta di deliberazione (rispettivamente Allegato C e Allegato D) e riguardanti il Programma di Sviluppo, sottoscritto dal soggetto referente, di durata complessiva almeno quinquennale, contenente la puntuale

indicazione della progettualità strategica comune e i risultati attesi, suddivisi per singola annualità;

4. di **adottare** il modello di Relazione Annuale, accluso alla presente proposta di deliberazione (Allegato E) e riguardante la relazione annuale inoltrata annualmente dal soggetto referente, attraverso la piattaforma informatica, entro il 28 febbraio di ogni anno, contenente una relazione sullo stato di attuazione delle azioni, dei progetti e dei risultati intermedi indicati nel Programma di Sviluppo;
5. di **confermare** la nomina dei componenti del Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV) così come disposto dalla DGR n. 1641 del 21/11/2022, nel rispetto della quale i medesimi componenti continuano ad esercitare le funzioni del Nucleo Tecnico di Valutazione e Raccordo (NTVR), fino a successiva nuova nomina, e che risulta così composto:
 - il Direttore pro tempore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale o suo delegato, in qualità di presidente del NTVR, per i procedimenti relativi ai distretti del cibo di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 228/2001 e ss.mm.ii.;
 - il Direttore pro tempore del Dipartimento Sviluppo Economico o suo delegato, in qualità di presidente del NTVR, per i procedimenti relativi ai restanti distretti e alle ulteriori forme di aggregazione tra soggetti pubblici e privati;
 - il Direttore pro tempore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio o suo delegato;
 - l'Autorità di Gestione del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 o suo delegato;
 - il Coordinatore Area Strategica 'Ricerca economica e informazione statistica' di Agenzia Regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l'Innovazione, in sostituzione del componente individuato dal Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi (SEPAC);
 - Il Presidente pro tempore del Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici o suo delegato;
6. di **disporre** la pubblicazione integrale del presente provvedimento e dei relativi allegati nel B.U.R.P. in versione integrale, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Il Funzionario della Sezione "Ricerca e Relazioni Internazionali"
(Ing. Rocco Labellarte)

 ROCCO LABELLARTE
17.02.2025 17:07:22
GMT+02:00

La Funzionaria della Sezione "Competitività delle Filiere Agroalimentari"
(Dott.ssa Raffaella Di Terlizzi)

 Raffaella Di Terlizzi
18.02.2025 09:46:16
GMT+01:00

Il Dirigente del Servizio "Politiche di sostegno all'innovazione"
(Ing. Fabio Mastrapasqua)

 Fabio Mastrapasqua
17.02.2025 16:18:12
GMT+01:00

La Dirigente della Sezione "Ricerca e Relazioni Internazionali"
(Dott.ssa Silvia Visciano)

 Silvia Visciano
17.02.2025 16:26:59
GMT+01:00

Il Dirigente della Sezione "Competitività delle Filiere Agroalimentari"
(Dott. Luigi Trotta)

 Luigi Trotta
18.02.2025 10:26:27
GMT+01:00

I Direttori ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISANO osservazioni alla presente proposta di DGR.

La Direttrice del Dipartimento "Sviluppo Economico"
(Avv. Gianna Elisa Berlingiero)

 Gianna Elisa Berlingiero
18.02.2025 10:29:03
GMT+02:00

Il Direttore del Dipartimento "Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale"
(Dott. Gianluca Nardone)

 GIANLUCA
NARDONE
18.02.2025
12:56:03
GMT+01:00

L'Assessore allo Sviluppo Economico e Programmazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione ed Europei, Alessandro Delli Noci, di concerto con l'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità Idraulica, Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore allo Sviluppo Economico e Programmazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione ed Europei
(Ing. Alessandro Delli Noci)

 Alessandro Delli
Noci
18.02.2025
15:36:32
GMT+01:00

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità Idraulica
(Dott. Donato Pentassuglia)

 Donato
Pentassuglia
18.02.2025
14:09:22
GMT+02:00

Dalla pagina successiva seguono gli allegati (**ALLEGATO A** "Disposizioni relative a composizione e attività del Nucleo Tecnico di Valutazione e Raccordo" - **ALLEGATO B** "Registro regionale dei distretti pugliesi e modalità di funzionamento della piattaforma informatica" - **ALLEGATO C** "Modello di Programma di Sviluppo" - **ALLEGATO D** "Indicazioni operative di compilazione del Programma di Sviluppo" - **ALLEGATO E** "Modello di Relazione Annuale"), le cui pagine sono numerate in modo consecutivo, a partire dalla pagina 1 dell'ALLEGATO A fino all'ultima pagina dell'ultimo allegato.

 Luigi Trotta
18.02.2025 10:26:27
GMT+01:00

 Silvia Visciano
17.02.2025 16:26:59 GMT+01:00

ALLEGATO A

Disposizioni relative a composizione e attività del Nucleo Tecnico di Valutazione e Raccordo

Art. 1 (Finalità e contenuto)

1. Il presente allegato disciplina le attività e la composizione del Nucleo Tecnico di Valutazione e Raccordo (di seguito NTVR), ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 3 agosto 2007, n. 23, così come modificata dalla L.R. n. 42/2024 (di seguito "Legge").

Art. 2 (Composizione, nomina e sede del NTVR)

1. Il NTVR è formato da sei componenti. La funzione di Presidente è svolta dal Direttore pro tempore della struttura regionale alla quale sono assegnate le funzioni in materia di sviluppo economico o suo delegato oppure dal Direttore pro tempore della struttura regionale alla quale sono assegnate le funzioni in materia di agricoltura o suo delegato per i procedimenti relativi ai distretti del cibo di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 228/2001 e ss.mm.ii.
2. I restanti quattro componenti del NTVR sono nominati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico e dell'Assessore regionale competente in materia agricoltura. L'incarico ha la durata di tre anni, rinnovabili, e può essere revocato sulla base di idonea motivazione.
3. Ai componenti del NTVR non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. La designazione a componente del NTVR non determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato né il conferimento di un incarico.
4. La composizione del NTVR dovrà garantire professionalità ed esperienza nei settori di operatività del nucleo, con competenze professionali diversificate e, per quanto possibile, complementari, che non versino in situazioni di conflitto di interesse reale o potenziale.

Art. 3 (Convocazione del NTVR)

1. Il NTVR si riunisce su convocazione del Presidente.
2. La convocazione è inviata, mediante PEC o PEO, almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza.
3. Il NTVR, qualora lo ritenga opportuno, per la valutazione di programmi di sviluppo con elevata valenza settoriale, può richiedere un parere alle Autorità di gestione dei Programmi Comunitari interessati ed ai Dipartimenti regionali competenti per materia. Il parere richiesto dovrà essere reso in tempi compatibili con le scadenze previste dalla Legge e, comunque, nel termine indicato dal NTVR.

Art. 4 (Validità delle adunanze e delle deliberazioni del NTVR)

1. Il NTVR è validamente costituito quando:
 - a) tutti i componenti siano stati regolarmente convocati;
 - b) risulti presente la maggioranza dei componenti.
2. Le deliberazioni in merito all'approvazione del distretto o di altra forma di aggregazione (di cui all'art. 2, comma 1, 2, 3 e 4 della Legge, e all'art. 13 del D.Lgs. n. 228/2001 e ss.mm.ii.), sono adottate all'unanimità dei presenti.

3. Il NTVR può riunirsi in presenza o in videoconferenza.
4. Le sedute del NTVR non sono pubbliche.

Art. 5 (Compiti e funzioni del NTVR)

1. Il NTVR, nell'effettuare la valutazione di merito dell'istanza di riconoscimento, verifica la coerenza delle progettualità distrettuali con le strategie di sviluppo regionali, ivi inclusa la strategia regionale di specializzazione intelligente.
2. Il NTVR rilascia il proprio parere di merito, anche in modalità asincrona, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione da parte della struttura regionale competente a conclusione della verifica di ammissibilità formale dell'istanza.
3. Il NTVR, per il tramite della struttura regionale competente, può indirizzare al soggetto referente richiesta di chiarimenti o integrazioni da riscontrare entro un termine non inferiore a 30 giorni. Dalla data della richiesta delle integrazioni o chiarimenti, i termini istruttori sono sospesi.
4. Il NTVR esegue la valutazione e il monitoraggio dei Programmi di Sviluppo dei distretti di cui all'art. 5, commi 3 e 4 della Legge.
5. Il NTVR esprime il parere motivato sulle variazioni dei Programmi di Sviluppo, di cui all'articolo 9 della Legge.
6. Sulla base delle relazioni annuali di cui all'art. 8 della Legge afferenti allo stato di attuazione delle azioni, dei progetti e dei risultati intermedi indicati nel programma di sviluppo, e riferite alle attività svolte dal distretto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, il NTVR elabora la relazione complessiva annuale sullo stato di attuazione della Legge, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge.
7. Il NTVR favorisce l'integrazione tra proponenti e distretti riconosciuti ovvero la fusione di due o più distretti già riconosciuti.
8. Al NTVR sono assicurati piena autonomia operativa, nonché pubblicità e diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
9. Per svolgere le proprie funzioni, il NTVR si avvale del supporto tecnico-organizzativo della struttura regionale alla quale sono assegnate le funzioni in materia di sviluppo economico, nonché per i procedimenti relativi ai distretti del cibo di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 228/2001 e ss.mm.ii., della struttura regionale alla quale sono assegnate le funzioni in materia di agricoltura, nell'ambito delle cui risorse umane può essere nominato, dal Presidente, un Segretario. Inoltre, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della Legge, il NTVR può avvalersi degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate dalla Regione.
10. Il NTVR comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti interessati e può richiedere, ai sensi della L. n. 241/90, tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei propri compiti istituzionali, comprese eventuali integrazioni documentali. Il termine di conclusione del procedimento viene sospeso dalla eventuale richiesta di integrazione e riprenderà a decorrere dall'evasione della stessa.

Art. 6 (Criteri di valutazione)

1. Il NTVR, nell'esprimere il proprio parere sulla valutazione del Programma di Sviluppo del distretto, accerta:
 - a) l'osservanza della Legge e delle disposizioni attuative generali e specifiche;
 - b) la rispondenza degli obiettivi del Programma di Sviluppo alle finalità della Legge;
 - c) la coerenza con le strategie di sviluppo regionali e la conformità agli strumenti legislativi e programmatori vigenti;
 - d) la permanenza delle condizioni di coerenza con gli indirizzi strategici generali delle politiche di sviluppo regionale;

- e) la coerenza tra obiettivi del Programma, dimensione produttiva ed ambito territoriale del distretto;
 - f) la conformità ed il livello di integrazione con le iniziative di sviluppo locale attive in ambito regionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consorzi ASI, PIT/PIS, patti territoriali, contratti d'area, programmi leader, pianificazione di Area Vasta, altri strumenti di programmazione negoziata, ecc...);
 - g) la corretta presentazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, della Legge: obiettivi, finalità, indicatori, azioni, progetti, costi e fonti di finanziamento;
 - h) il grado di innovatività e attuazione delle azioni, dei progetti e dei risultati intermedi previsti dal Programma con riferimento al sistema distrettuale di imprese ed al grado di valore aggiunto che lo stesso Programma è in grado di determinare;
 - i) la fattibilità e cantierabilità dei progetti;
 - j) il grado di integrazione produttiva e di servizio all'interno del distretto;
 - k) l'impatto occupazionale previsto a fronte delle azioni proposte;
 - l) la rispondenza alle caratteristiche delle diverse tipologie di distretti del cibo, così come definite dal D.Lgs. n. 228/2001, modificato dalla Legge n. 205/2017.
2. Nel caso in cui sia richiesto il riconoscimento di un distretto analogo per progettualità strategica ad un altro già esistente, il NTVR valuta gli elementi di specificità rispetto al distretto preesistente e le motivazioni che giustificano l'istanza di riconoscimento in luogo dell'adesione allo stesso. Il NTVR può richiedere chiarimenti in merito al proponente.
3. Le proposte di riconoscimento di distretto che, per lo stesso settore produttivo o per la medesima filiera o nel medesimo ecosistema industriale, agiscono su territori che si sovrappongono a perimetri in cui insistono distretti riconosciuti o in fase di riconoscimento sono valutate, per il riconoscimento, se:
- a) il Programma di Sviluppo predisposto presenti:
 - i. obiettivi strategici chiaramente demarcati o complementari rispetto ad altri distretti già riconosciuti o proponenti;
 - ii. le motivazioni che giustificano l'istanza di riconoscimento in luogo dell'adesione ad un distretto già riconosciuto o proponente;
 - b) sostengano obiettivi che, pur appartenendo allo stesso macrosettore di riferimento, siano caratterizzati da specifiche tipicità settoriali, di comparto o di filiera;
 - c) rispondano positivamente alle eventuali azioni negoziali attivate dalla Regione Puglia finalizzate ad aggregazioni volte a semplificare e rendere più efficace l'impatto territoriale degli interventi.
4. La ratio della Legge, quindi, ha obiettivi di semplificazione ed efficacia che devono essere perseguiti già in fase di richiesta di istanza di riconoscimento. La Regione Puglia promuove la competizione tra più distretti non escludendo la possibilità che più distretti, analoghi per progettualità strategica, operino nel medesimo territorio ovvero nello stesso settore produttivo purché vengano adeguatamente motivate le ragioni della mancata integrazione o fusione in un unico distretto. A tal fine, è opportuno che il distretto proponente renda evidenti le interlocuzioni formali avvenute per la richiesta di eventuale integrazione o fusione in un distretto già riconosciuto o in fase di riconoscimento.

Art. 7 (Pubblicità e verbalizzazione)

1. Per le sedute del NTVR è redatto apposito verbale, dal quale si evincano le motivazioni alla base della decisione.
2. Nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza e della proprietà intellettuale, i verbali del NTVR possono essere resi pubblici.

Art. 8 (Disposizioni generali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Allegato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

ALLEGATO B**Registro regionale dei distretti pugliesi e modalità di funzionamento della piattaforma informatica****Art. 1 (Oggetto)**

1. Il presente Allegato disciplina i requisiti, i contenuti, le modalità di aggiornamento, le competenze relative alla tenuta del Registro regionale dei distretti e delle ulteriori forme di aggregazione (di seguito Registro), nonché le modalità di funzionamento della piattaforma informatica, così come previsto all'articolo 3 comma 4 della L.R. n. 23/2007, così come aggiornata dalla L.R. n. 42/2024 (di seguito Legge).
2. Il Registro è istituito presso la Regione Puglia e tenuto presso la struttura regionale alla quale sono assegnate le funzioni in materia di agricoltura e presso la struttura regionale alla quale sono assegnate le funzioni in materia di sviluppo economico.
3. La competenza per la tenuta del Registro e per i procedimenti relativi:
 - a) ai distretti del cibo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 228/2001 e ss.mm.ii. è della struttura regionale alla quale sono assegnate le funzioni in materia di agricoltura;
 - b) ai restanti distretti e alle ulteriori forme di aggregazione tra soggetti pubblici e privati, di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3 e 4 della Legge, è della struttura regionale alla quale sono assegnate le funzioni in materia di sviluppo economico.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Allegato, si intende per:
 - a) «Legge» Legge Regionale 3 agosto 2007, n. 23 "Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi e modalità di censimento di ulteriori forme di aggregazione", così come aggiornata dall'art. 104 della L.R. n. 42/2024;
 - b) «Registro»: il registro regionale dei distretti e delle ulteriori forme di aggregazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge, istituito per agevolare le procedure di riconoscimento dei distretti e di monitorare le attività da questi espletate;
 - c) «nucleo promotore»: insieme dei soggetti promotori della costituzione del distretto;
 - d) «soggetto referente»: soggetto individuato dal nucleo promotore con funzioni di mandatario, delegato alla presentazione dell'istanza di riconoscimento, del programma di sviluppo di cui all'art. 5 della Legge e delle relazioni annuali di cui all'art. 8 della Legge;
 - e) «protocollo d'intesa»: documento di cui all'art. 5, commi 1 e 2 della Legge, che individua i soggetti sottoscrittori, il soggetto referente, la progettualità strategica comune;
 - f) «programma di sviluppo»: documento di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della Legge, allegato al protocollo d'intesa, sottoscritto dal soggetto referente, di durata complessiva almeno quinquennale, contenente la puntuale indicazione della progettualità strategica comune che dia atto degli obiettivi prefissati, delle azioni da implementare, della relativa fonte finanziaria e dei tempi stimati di realizzazione delle stesse, e dei risultati attesi, suddivisi per singola annualità;
 - g) «relazione annuale»: relazione di cui all'art. 8 della Legge trasmessa dal soggetto referente entro il 28 febbraio di ogni anno e riferita alle attività svolte dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, per consentire il monitoraggio annuale delle attività del distretto e, in

- particolare, lo stato di attuazione delle azioni, dei progetti e dei risultati intermedi indicati nel programma di sviluppo;
- h) «ulteriori forme di aggregazione»: ulteriori forme di aggregazione tra soggetti pubblici e privati che si riuniscono al fine di sviluppare una progettualità strategica comune e in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 4, della Legge;
 - i) «distretti già riconosciuti»: distretti riconosciuti definitivamente ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2007, n. 23 (Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi), nonché i distretti produttivi riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, comma 6 della stessa legge;
 - j) «Nucleo Tecnico di Valutazione e Raccordo (NTVR)»: il Nucleo previsto all'art. 10 della Legge e costituito per la valutazione e il monitoraggio dei programmi di sviluppo nonché al fine di garantire il necessario supporto tecnico-operativo ai proponenti ed ai distretti riconosciuti, di consentirne il raccordo con le strutture regionali competenti e di favorire l'aggregazione tra proponenti e distretti riconosciuti ovvero la fusione di due o più distretti già riconosciuti.

Art. 3 (Iscrizione al Registro)

1. L'iscrizione al Registro avviene tramite piattaforma informatica su istanza del soggetto referente delegato dal nucleo promotore del distretto o dalla ulteriore forma di aggregazione interessata, previo accertamento dei requisiti previsti dalla Legge.
2. Ai distretti già riconosciuti è assegnato un termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della Legge, quindi fino al 2 maggio 2025, entro il quale presentare istanza di iscrizione al Registro, decorso infruttuosamente il quale, il distretto decade dal riconoscimento. Agli stessi è riconosciuto un diritto di priorità nella trattazione delle istanze, ai sensi dell'art. 10 ter, comma 3, della Legge.

Art. 4 (Sezioni del Registro)

1. Il Registro è articolato nelle seguenti sette Sezioni:
 - a) Sezione I): Distretti produttivi, di cui all'art. 2, comma 1 della Legge;
 - b) Sezione II): Distretti produttivi tecnologici, di cui all'art. 2, comma 2 della Legge;
 - c) Sezione III): Distretti transnazionali, di cui all'art. 2, comma 3 della Legge;
 - d) Sezione IV): Distretti interregionali, di cui all'art. 2, comma 3 della Legge;
 - e) Sezione V): Ulteriori forme di aggregazione, di cui all'art. 2, comma 4 della Legge;
 - f) Sezione VI): Distretti del cibo, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm.ii.;
 - g) Sezione VII): Distretti del cibo – biologici, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm.ii, al DM 28 dicembre 2022 n. 663273 e DGR dell'8 agosto 2023 n. 1214.
2. Il Registro è formato e gestito nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e trasparenza.
3. Il Registro è governato mediante piattaforma informatica di cui all'art. 3, comma 1, della Legge prevedendo l'integrazione con tutte le componenti previste dal Piano di Riorganizzazione Digitale della Regione Puglia, sia trasversali che verticali.

Art. 5 (Utenti della piattaforma informatica)

1. Alla piattaforma informatica, ai fini dell'espletamento delle procedure di riconoscimento e monitoraggio dei distretti, possono accedere, mediante autenticazione, le seguenti tipologie di utenti:

- a) Soggetto referente che provvederà:
 - i. alla trasmissione dell'istanza, di cui al successivo art. 7;
 - ii. alla comunicazione di eventuali variazioni di cui al successivo art. 12;
 - iii. all'inoltro, entro il 28 febbraio di ogni anno, della relazione annuale di cui al successivo art. 13;
 - iv. alla trasmissione, ai fini della conferma del riconoscimento di cui al successivo art. 11, di un nuovo programma di sviluppo, entro 90 giorni antecedenti la scadenza del triennio.
- b) Istruttore: personale regionale competente, secondo quanto disposto dal precedente art. 1, comma 3, incaricato di effettuare l'istruttoria formale di riconoscimento e di prendere in carico le ulteriori istanze inviate dal soggetto referente.
- c) Componenti del NTVR, incaricati di:
 - i. effettuare la valutazione di merito dell'istanza di riconoscimento di cui al successivo art. 9;
 - ii. valutare e monitorare i programmi di sviluppo, di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. f);
 - iii. valutare la relazione annuale di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. g);
 - iv. redigere annualmente una relazione complessiva sullo stato di attuazione della Legge, sulla base delle singole relazioni annuali.

Art. 6 (Fasi dell'istruttoria)

1. La piattaforma informatica consente di registrare e conservare le seguenti fasi dell'istruttoria:
 - a) presentazione istanza: fase di compilazione e presentazione dell'istanza di riconoscimento di cui al successivo art. 7;
 - b) istruttoria per ammissibilità formale: fase di verifica di ammissibilità formale dell'istanza di cui al successivo art. 8;
 - c) istruttoria per valutazione di merito: fase di valutazione di merito di cui al successivo art. 9.
2. Ogni fase si conclude con uno dei seguenti stati:
 - a) in lavorazione: stato di avvio della compilazione dell'istanza di riconoscimento da parte del soggetto referente;
 - b) inviata: stato di compilazione e invio dell'istanza di riconoscimento portata a termine;
 - c) avviata: stato di avvio dell'istruttoria formale o di merito;
 - d) in attesa di chiarimenti/soccorso istruttorio: stato di richiesta chiarimenti/integrazioni da parte della struttura regionale competente o del NTVR;
 - e) conclusa: stato di conclusione dell'istruttoria formale o di merito con la registrazione del relativo esito;
 - f) pubblicato: stato di pubblicazione del distretto nel Registro a seguito di riconoscimento di cui al successivo art. 10;
 - g) decaduto: stato di mancata trasmissione, da parte di un distretto riconosciuto, della relazione annuale entro il 28 febbraio di ogni anno, o del nuovo programma di sviluppo entro 90 giorni antecedenti lo scadere del triennio di validità del riconoscimento;
 - h) revocato: stato di mancata attuazione, da parte di un distretto riconosciuto, del programma di sviluppo, oppure stato conseguente a ritardi nell'esecuzione delle azioni, dei progetti e dei risultati intermedi, ovvero alla perdita dei requisiti previsti nell'art. 2 della Legge.

Art. 7 (Procedimento per l'iscrizione al Registro)

1. Per ottenere l'iscrizione al Registro, il soggetto referente compila apposita istanza di riconoscimento, esclusivamente in modalità telematica, accedendo con SPID, CIE, CNS o EIDAS alla piattaforma informatica.
2. Ai fini dell'iscrizione, in fase di compilazione dell'istanza telematica, il soggetto referente è tenuto a rendere le autocertificazioni ai sensi del DPR n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio) inerenti al possesso dei requisiti previsti.
3. Nell'istanza deve essere indicata la sezione del Registro per la quale si richiede l'iscrizione e, per i distretti già riconosciuti, gli estremi dell'atto regionale di riconoscimento.
4. All'istanza sono allegati:
 - a) il Protocollo di intesa, sottoscritto da parte di tutti i soggetti aderenti;
 - b) il Programma di sviluppo, sottoscritto dal soggetto referente;
 - c) la documentazione prevista all'art. 5 della Legge.
5. L'accesso alla piattaforma è reso disponibile attraverso un link presente sul sito istituzionale della Regione Puglia, unitamente ai manuali operativi per la compilazione e la trasmissione dell'istanza, nonché modulistica, FAQ e accesso riservato ai soggetti competenti nell'ambito dell'istruttoria formale e di merito di cui ai successivi artt. 8 e 9.

Art. 8 (Istruttoria formale)

1. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di riconoscimento, la struttura regionale competente, di cui al precedente art. 1 comma 3, verifica:
 - a) l'ammissibilità formale dell'istanza;
 - b) la presenza dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge, in relazione alla Sezione di iscrizione. Per i distretti del cibo-biologici, la presenza dei requisiti di cui al DM 28 dicembre 2022 n. 663273 e DGR dell'8 agosto 2023 n. 1214;
 - c) la documentazione prevista al precedente art. 7, così come individuata all'art. 5 della Legge.
2. In caso di esito positivo dell'istruttoria formale, registrato in piattaforma con l'esito '*ammessa*', la struttura regionale competente trasmette, tramite piattaforma, la documentazione al NTVR, per la valutazione di merito, di cui al successivo art. 9.
3. In mancanza dei requisiti o in caso di carenze documentali o qualora siano necessari chiarimenti, la struttura regionale competente assegna al soggetto referente un termine non inferiore a 30 giorni per trasmettere, attraverso la piattaforma, le integrazioni o i chiarimenti richiesti. Dalla data della richiesta delle integrazioni o chiarimenti, i termini istruttori sono sospesi.
4. Se, a valle del soccorso istruttorio di cui al precedente comma 3, la verifica di ammissibilità formale dell'istanza si conclude negativamente, registrato in piattaforma con l'esito '*non ammessa*', la struttura regionale competente ne dà comunicazione al soggetto referente tramite piattaforma informatica, unitamente alle motivazioni di non accoglimento dell'istanza. In caso di esito positivo, la struttura regionale competente tramite piattaforma informatica trasmette la documentazione al NTVR per la valutazione di merito, notificandone la trasmissione al soggetto referente.
5. La struttura regionale competente si riserva di effettuare verifiche, anche a campione, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati e alla veridicità delle autodichiarazioni.
6. Ai distretti già riconosciuti definitivamente che presentano l'istanza nei termini di cui al precedente art. 3, comma 2, è riconosciuto un diritto di priorità nella trattazione delle istanze.

Art. 9 (Valutazione di merito)

1. Il NTVR effettua la valutazione di merito delle istanze che hanno superato l'istruttoria formale con esito positivo.
2. Entro 30 giorni dall'avvio dell'istruttoria di merito, il NTVR rilascia il parere positivo/negativo, registrato in piattaforma con l'esito 'accolta'/'non accolta', e del quale è notiziata la struttura regionale competente tramite piattaforma informatica.
3. Il NTVR, per il tramite della struttura regionale competente, può indirizzare al soggetto referente, attraverso la piattaforma, richiesta di chiarimenti o integrazioni, da riscontrare entro un termine non inferiore a 30 giorni. Dalla data della richiesta delle integrazioni o chiarimenti, i termini istruttori sono sospesi.
4. Le attività del NTVR possono essere espletate anche in modalità asincrona.
5. Per i distretti già riconosciuti è revocato il riconoscimento in caso:
 - a) di esito negativo dell'istruttoria di merito;
 - b) di mancata trasmissione della documentazione entro i termini di cui al precedente art. 3, comma 2.

Art. 10 (Riconoscimento del Distretto)

1. Entro 30 giorni dalla conclusione della valutazione di merito da parte del NTVR, la Giunta regionale, su proposta della Struttura regionale competente, esprime le proprie determinazioni sul riconoscimento del distretto.
2. Il riconoscimento ha durata triennale a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
3. La struttura regionale competente provvede alla notifica dell'avvenuto riconoscimento al soggetto referente e iscrive il distretto nel Registro, nella Sezione oggetto di iscrizione.

Art. 11 (Tenuta e aggiornamento del Registro)

1. Il Registro è liberamente consultabile dagli utenti interessati sul sito istituzionale della Regione Puglia.
2. Nel Registro sono presenti le informazioni sul distretto, quali la denominazione, la provincia del soggetto referente mandatario, la sezione, la data e il provvedimento di iscrizione e/o variazione. I distretti sono raggruppati per Sezione e in ordine meramente alfabetico rispetto alla denominazione del distretto.
3. L'iscrizione al Registro è soggetta a revisione decorsi tre anni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dell'iscrizione del distretto. Il processo di revisione è affidato alla struttura regionale competente.
4. Ai fini della conferma del riconoscimento, entro 90 giorni antecedenti lo scadere del triennio, il soggetto referente trasmette, attraverso la piattaforma, il nuovo programma di sviluppo. In mancanza di tale adempimento, il riconoscimento decade alla scadenza del triennio.
5. La struttura regionale competente provvede all'aggiornamento del Registro nei casi di decadenza e revoca del riconoscimento.
6. La struttura regionale competente si riserva di effettuare periodicamente verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere dei requisiti di iscrizione al Registro e veridicità delle dichiarazioni rese, adottando gli opportuni provvedimenti.

Art. 12 (Variazioni)

1. I distretti iscritti nel Registro hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto ai documenti, alle informazioni, alle dichiarazioni rese in fase di presentazione di istanza, alla compagine dell'aggregazione.
2. Il programma di sviluppo non può subire più di due variazioni nel corso di ciascun quinquennio di realizzazione del programma. Eventuali ulteriori richieste di variazione sono dichiarate inammissibili.
3. E' consentita, senza limitazione, la fusione di due o più distretti già riconosciuti.
4. La comunicazione di variazione deve essere presentata dal soggetto referente, per il tramite della piattaforma, entro e non oltre 30 giorni dall'intervenuta variazione.
5. La struttura regionale competente provvede all'istruttoria delle comunicazioni di variazione e si avvale del NTVR.

Art. 13 (Monitoraggio)

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno il soggetto referente del distretto iscritto nel Registro deve trasmettere, attraverso la piattaforma informatica, la relazione sullo stato di attuazione delle azioni, dei progetti e dei risultati intermedi indicati nel programma di sviluppo, con riferimento alle attività svolte nell'anno solare precedente.
2. La struttura regionale competente, avvalendosi del NTVR, nonché, ove consentito, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate dalla Regione Puglia, valuta la documentazione trasmessa.
3. La piattaforma informatica è dotata di un cruscotto di monitoraggio che fornisce informazioni in tempo reale sullo stato di avanzamento delle istanze, in ogni fase del ciclo del procedimento.

Art. 14 (Trattamento dei dati)

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la Regione Puglia è titolare del trattamento dei dati personali, che si renda necessario per l'iscrizione al Registro.
2. I dati personali forniti dagli interessati verranno utilizzati ai fini dell'iscrizione al Registro e saranno trattati con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza, previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, tutelando la riservatezza dell'interessato tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative, tali da garantire un livello di sicurezza adeguato.
3. L'interessato può in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

ALLEGATO C**Modello di Programma di Sviluppo**

(redatto ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/2007, così come modificata dall'art. 104 della L.R. n. 42/2024 (di seguito Legge))

Denominazione Distretto
Sezione del Distretto (produttivo, produttivo tecnologico, ecc...)
Programma di Sviluppo 20xx – 20xx

data di rilascio

versione	data di rilascio	principali modifiche occorse / altri commenti
1.0	gg/mm/aa	
2.0	gg/mm/aa	
...	gg/mm/aa	

Indice

Progettualità strategica comune	2
Finalità e obiettivi	3
Azioni da implementare	4
Risultati attesi	5
Cronoprogramma complessivo	6
Specificità e motivazioni (solo in caso di distretto analogo preesistente)	7
APPENDICE	8
<i>Elenco sottoscrittori – imprese¹</i>	8
<i>Elenco sottoscrittori – altre organizzazioni¹</i>	8

Progettualità strategica comune

[Il Programma di Sviluppo è il documento che descrive la progettualità strategica comune di un distretto in coerenza con le strategie di sviluppo regionali. È il documento che dettaglia le azioni volte alla valorizzazione del distretto.]

Contenuti minimi:

- descrizione del distretto, analisi di contesto (con almeno analisi SWOT del settore produttivo, della filiera o dell'ecosistema industriale), territorio di riferimento, quadro socio-economico, eccellenze e criticità, trend, esigenze

Finalità e obiettivi

[In questa sezione vanno ampiamente illustrate le finalità del distretto.

Particolare attenzione dovrà essere prestata ad esplicitare la coerenza degli obiettivi e delle finalità del distretto con le politiche di sviluppo sostenibile della Regione Puglia.

Il Programma di Sviluppo (PdS) deve avere durata complessiva almeno quinquennale. In questa sezione possono essere indicati eventuali traguardi intermedi, che dovrebbero avvenire a determinate date, fissate durante l'arco temporale di svolgimento dell'intero programma.

Presentazione ed illustrazione dei principali indicatori statistici, economici e finanziari del settore produttivo o della filiera o dell'ecosistema industriale allo stato di presentazione del PdS, finalizzati a dimostrare la rilevanza quantitativa del distretto produttivo. Le informazioni devono chiaramente riportare il periodo di riferimento e la fonte da cui sono state tratte.]

Contenuti minimi:

- periodo di durata (almeno quinquennale) (cfr. art. 5, comma 3 della Legge)
- coerenza con le politiche di sviluppo sostenibile della Regione Puglia (art. 5, comma 4, lett. a) della Legge)
- coerenza con le politiche regionali in materia di R&S e Innovazione (Strategia regionale di specializzazione intelligente - S3)
- coerenza con le politiche regionali in materia di parità di genere e di occupazione giovanile
- principali indicatori statistici, economici e finanziari del settore produttivo o della filiera o dell'ecosistema industriale allo stato di presentazione del PdS (art. 5, comma, 4 lett. b) della Legge)
 - tali informazioni devono permettere di analizzare la filiera e/o di dimostrare la rilevanza quantitativa del distretto
 - le informazioni devono chiaramente riportare il periodo di riferimento e la fonte da cui sono state tratte

Esempio di Tabella

Tabella 1. Indicatore presentato, riferimento geografico, unità di misura, anno di riferimento, etc.

	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Riga 1			
Riga 2			

Fonte:

Azioni da implementare

[Dettaglio delle azioni e degli specifici progetti da realizzare, con indicazione della tempistica necessaria, del costo stimato e della specifica fonte di finanziamento. Per ragioni di chiarezza, la sezione può essere corredata di tabelle.]

Contenuti minimi:

- le azioni e gli specifici progetti da realizzare con l'indicazione della tempistica necessaria, del costo stimato e delle specifiche fonti di finanziamento, evidenziando la ripartizione tra pubbliche e private (art. 5, comma 4, lett. c) e d) della Legge);
- le azioni e i progetti da realizzare con chiara descrizione del coinvolgimento attivo di tutti i soggetti componenti il distretto specificando il ruolo di ciascuno soggetto e le connessioni e i rapporti reciproci tra gli stessi e con altri soggetti interni ed esterni al distretto;
- attività di promozione per la costituzione di gruppi di operatori al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo (per i distretti biologici).

Esempio di Tabella riassuntiva delle azioni da implementare

Tabella 1. Titolo

	Riferimento temporale	Costo stimato	Fonte di finanziamento
Azione 1			
Azione 2			
...			
Azione N			

Risultati attesi

[I risultati attesi vanno suddivisi per singola annualità, anche ai fini del successivo monitoraggio, e per ciascuna azione e progetto.

Ove possibile, i risultati vanno quantificati, almeno in via estimativa.


Il Programma deve esplicitare i vantaggi a seguito del riconoscimento del distretto anche come variazione attesa dei principali indicatori statistici, economici e finanziari del settore produttivo o della filiera o dell'ecosistema industriale presentati nell'analisi di contesto.]

Contenuti minimi:

- vantaggi attesi a seguito del riconoscimento del distretto (art. 5, comma 4, lett. b) della Legge), anche come variazione attesa dei principali indicatori statistici, economici e finanziari del settore produttivo o della filiera o dell'ecosistema industriale;
- vantaggi attesi in termini di incremento occupazionale sul territorio di riferimento;
- vantaggi attesi sulla qualità della vita e del lavoro, nonché sulla vitalità economica del distretto (per i distretti biologici);
- espliciti e misurabili risultati intermedi da raggiungere per ciascuna azione e progetto (art. 5, comma 4, lett. c) della Legge);
- previsione di percentuale di incremento della superficie agricola utilizzata con il metodo biologico, e delle forme di certificazione biologica di gruppo (per i distretti biologici).

Cronoprogramma complessivo

Esempio di cronoprogramma. Nel cronoprogramma vanno evidenziati i periodi in cui saranno raggiunti i risultati intermedi.



Specificità e motivazioni (solo in caso di distretto analogo preesistente)

[Nel caso in cui sia richiesto il riconoscimento di un distretto analogo per progettualità strategica ad un altro già esistente, il PdS indica anche gli elementi di specificità rispetto al distretto preesistente e le motivazioni che giustificano l'istanza di riconoscimento in luogo dell'adesione allo stesso.]

APPENDICE

Elenco sottoscrittori – imprese¹

Ragione sociale	Sede legale	Sede operativa (se presente)	Breve descrizione dell'attività svolta	Codice ATECO	Numero di dipendenti*	Filiera/filiere di innovazione di riferimento**
Impresa 1						
Impresa 2						
..						
Impresa 30 ¹						
..						
Impresa N						

¹ in numero minimo di 30 per i distretti produttivi o del cibo, prevalentemente con sede legale o operativa in Puglia. Ciascuna impresa può fare parte della compagine di un solo distretto

* come da libro unico del lavoro

** secondo quanto previsto dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3) Smart Puglia 2030

Elenco sottoscrittori – altre organizzazioni¹

Denominazione	Tipologia*	Sede legale	Sede operativa (se presente)	Breve descrizione dell'attività svolta	Filiera/filiere di innovazione di riferimento** (se applicabile)
Organizzazione 1					
Organizzazione 2					
...					
Organizzazione N					

¹ in numero tale da garantire il perseguimento della progettualità strategica comune

* selezionare tra:

- ✓ università
- ✓ associazione di categoria
- ✓ associazione sindacale
- ✓ ente locale
- ✓ azienda speciale
- ✓ camera di commercio, industria e artigianato
- ✓ società a partecipazione pubblica
- ✓ ente del terzo settore
- ✓ associazione o fondazione pubblica o privata
- ✓ istituto tecnologico superiore
- ✓ ente di ricerca pubblico o privato

** secondo quanto previsto dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3) Smart Puglia 2030

ALLEGATO D**Indicazioni operative di compilazione del Programma di Sviluppo**

(redatto ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/2007, così come modificata dall'art. 104 della L.R. n. 42/2024 (di seguito Legge))

Programma di Sviluppo del Distretto (PdS)

L.R. n. 23/2007, come modificata dalla L.R. n. 42/2024 (di seguito Legge)

Indicazioni operative per la redazione del documento

Il Programma di Sviluppo è il documento che descrive la progettualità strategica comune di un distretto o di ulteriore forma di aggregazione (di seguito distretto) in coerenza con le strategie di sviluppo regionali. È il documento che dettaglia le azioni volte alla valorizzazione del distretto.

Indicazioni di redazione:

- In copertina, vanno sempre indicati:
 - ✓ esatta denominazione del Distretto
 - ✓ sezione del distretto (cfr. art. 2 della Legge)
 - ✓ periodo di durata (cfr. art. 5, comma 3 della Legge)
 - ✓ data di redazione del documento
- Nel caso del documento siano state trasmesse diverse versioni, in copertina, va inserito uno specchietto come quello sotto riportato:

versione	data di rilascio	principali modifiche occorse / altri commenti
1.0	gg/mm/aa	
2.0	gg/mm/aa	
...	gg/mm/aa	

- Nel documento va inserito l'elenco dettagliato dei sottoscrittori del PdS, con chiara indicazione della loro tipologia (cfr. art. 2, comma 1 della Legge):
 - ✓ impresa
 - ad es. in numero minimo di 30 (per i distretti produttivi e del cibo), come prescritto dalla Legge all'art. 2, comma 1, lett. a)
 - ciascuna impresa può fare parte della compagine di un solo distretto (art. 4, comma 3 della Legge)
 - ✓ università
 - ✓ associazione di categoria
 - ✓ associazione sindacale
 - ✓ ente locale
 - ✓ azienda speciale
 - ✓ camera di commercio, industria e artigianato
 - ✓ società a partecipazione pubblica
 - ✓ ente del terzo settore
 - ✓ associazione o fondazione pubblica o privata
 - ✓ istituto tecnologico superiore
 - ✓ ente di ricerca pubblico o privato

Inoltre, per ciascuno di essi, va riportato:

- ✓ ragione sociale
- ✓ sede legale e sede operativa, se presente

- ✓ breve descrizione dell'attività svolta
- ✓ solo per le imprese: codice ATECO
- ✓ solo per le imprese: numero di dipendenti come da libro unico del lavoro
- ✓ filiera/filiere di innovazione di riferimento, secondo quanto previsto dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3) Smart Puglia 2030

Queste informazioni possono essere inserite in apposita Appendice, preferibilmente in forma tabellare.

-
- Il PdS deve contenere, tassativamente, le seguenti e distinte sezioni (cfr. art. 4, comma 2 e art. 5, comma 3 della Legge):
 - ✓ Progettualità strategica comune
 - descrizione del distretto, analisi di contesto (con almeno analisi SWOT del settore produttivo, della filiera o dell'ecosistema industriale), territorio di riferimento, quadro socio-economico, eccellenze e criticità, trend, esigenze
 - ✓ Finalità e obiettivi prefissati che il distretto intende perseguire
 - periodo di durata (almeno quinquennale) (cfr. art. 5, comma 3 della Legge)
 - coerenza con le politiche di sviluppo sostenibile della Regione Puglia (art. 5, comma 4, lett. a) della Legge)
 - coerenza con le politiche regionali in materia di R&S e Innovazione (Strategia regionale di specializzazione intelligente - S3)
 - coerenza con le politiche regionali in materia di parità di genere e di occupazione giovanile
 - principali indicatori statistici, economici e finanziari del settore produttivo o della filiera o dell'ecosistema industriale allo stato di presentazione del PdS (art. 5, comma 4, lett. b) della Legge)
 - tali informazioni devono permettere di analizzare la filiera e/o di dimostrare la rilevanza quantitativa del distretto
 - le informazioni devono chiaramente riportare il periodo di riferimento e la fonte da cui sono state tratte
 - ✓ Azioni da implementare
 - le azioni e gli specifici progetti da realizzare con l'indicazione della tempistica necessaria, del costo stimato e delle specifiche fonti di finanziamento, evidenziando la ripartizione tra pubbliche e private (art. 5, comma 4, lett. c) e d) della Legge);
 - le azioni e i progetti da realizzare con chiara descrizione del coinvolgimento attivo di tutti i soggetti componenti il distretto specificando il ruolo di ciascuno soggetto e le connessioni e i rapporti reciproci tra gli stessi e con altri soggetti interni ed esterni al distretto;
 - attività di promozione per la costituzione di gruppi di operatori al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo (per i distretti biologici).
 - ✓ Risultati attesi, suddivisi per singola annualità
 - vantaggi attesi a seguito del riconoscimento del distretto (art. 5, comma 4, lett. b) della Legge), anche come variazione attesa dei principali indicatori statistici, economici e finanziari del settore produttivo o della filiera o dell'ecosistema industriale;
 - vantaggi attesi in termini di incremento occupazionale sul territorio di riferimento;
 - i vantaggi attesi sulla qualità della vita e del lavoro, nonché sulla vitalità economica del

- distretto (per i distretti biologici);
 - espliciti e misurabili risultati intermedi da raggiungere per ciascuna azione e progetto (art. 5, comma 4, lett. c) della Legge);
 - previsione di percentuale di incremento della superficie agricola utilizzata con il metodo biologico, e delle forme di certificazione biologica di gruppo (per i distretti biologici).
- ✓ Cronoprogramma complessivo dettagliato per ogni azione e progetto con evidenza di milestones e target intermedi

-
- Nel caso in cui sia richiesto il riconoscimento di un distretto analogo per progettualità strategica ad un altro già esistente, il PdS indica anche (art. 5, comma 5, della Legge):
 - ✓ gli elementi di specificità rispetto al distretto preesistente
 - ✓ le motivazioni che giustificano l'istanza di riconoscimento in luogo dell'adesione allo stesso

ALLEGATO E**Modello di Relazione Annuale**

(redatta ai sensi dell'art. 8, co. 1 della L.R. n. 23/2007, così come modificata dall'art. 104 della L.R. n. 42/2024)

Denominazione Distretto/ulteriore forma di aggregazione

Relazione annuale 20xx

data di rilascio

(entro il 28 febbraio di ogni anno ai sensi dell'art. 8, comma 1, L.R. n. 23/2007 e ss.mm.ii.)

versione	data di rilascio	principali modifiche occorse / altri commenti
1.0	gg/mm/aa	
2.0	gg/mm/aa	
...	gg/mm/aa	

Indice

<u>Introduzione</u>	2
<u>Stato di attuazione delle Azioni e dei progetti implementati</u>	3
<u>Risultati raggiunti</u>	4

Introduzione

[La Relazione annuale è il documento che descrive lo stato di attuazione delle azioni, dei progetti e dei risultati intermedi indicati nel Programma di Sviluppo e relativi alle attività svolte dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento.]

Nell'introduzione vanno sinteticamente illustrate le attività del distretto, relativamente all'anno di riferimento.]

Stato di attuazione delle Azioni e dei progetti implementati

[Dettaglio dello stato di attuazione delle azioni e dei progetti realizzati e/o in corso di realizzazione. Per ragioni di chiarezza, la sezione può essere corredata di tabelle. Per ogni azione e per ogni specifico progetto occorre indicare le attività svolte, lo stato di avanzamento di ciascuna attività e dell'azione complessiva, l'avanzamento della spesa rispetto a quanto previsto e le fonti di finanziamento utilizzate.]

Esempio di Tabella riassuntiva delle azioni implementate

Tabella 1. Titolo

	Riferimento temporale	Avanzamento percentuale	Costo stimato	Spesa sostenuta	Fonte di finanziamento
Azione 1					
Azione 2					
...					
Azione N					

Risultati raggiunti

[Descrizione dei risultati raggiunti nel corso dell'annualità, anche in percentuale rispetto al risultato finale, al fine di monitorare gli avanzamenti intermedi per ciascuna azione e progetto, coerentemente al cronoprogramma del Programma di Sviluppo. Ove possibile, i risultati devono essere quantificabili: variazione dei principali indicatori statistici, economici e finanziari del settore produttivo o della filiera o dell'ecosistema industriale in cui opera l'organizzazione]